

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 365/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 366/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 367/88 della Commissione, dell'8 febbraio 1988, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 90) originari dell'Ungheria 5
- Regolamento (CEE) n. 368/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che abroga il regolamento (CEE) n. 111/88 relativo alla fornitura di frumento tenero al Madagascar a titolo di aiuto alimentare 7
- * Regolamento (CEE) n. 369/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988) 8
- * Regolamento (CEE) n. 370/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2502/87 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1986/1987 10
- Regolamento (CEE) n. 371/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1372/87 e (CEE) n. 2497/87 relativi a gare per la restituzione all'esportazione di frumento tenero e di orzo 11
- Regolamento (CEE) n. 372/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 12
- Regolamento (CEE) n. 373/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 14

Regolamento (CEE) n. 374/88 della Commissione, del 9 febbraio 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 16

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 3151/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, relativo alle dichiarazioni di cattura dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano nelle zone di pesca di taluni paesi terzi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso un accordo di pesca (GU n. L 300 del 23.10.1987) - 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 365/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 febbraio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	10,36	167,15
0712 90 19	10,36	167,15
1001 10 10	65,54	250,92 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	65,54	250,92 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	5,23	186,80
1001 90 99	5,23	186,80
1002 00 00	45,58	162,40 ⁽³⁾
1003 00 10	39,26	180,79
1003 00 90	39,26	180,79
1004 00 10	95,79	149,33
1004 00 90	95,79	149,33
1005 10 90	10,36	167,15 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1005 90 00	10,36	167,15 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1007 00 90	33,88	175,96 ⁽⁶⁾
1008 10 00	39,26	97,08
1008 20 00	39,26	106,50 ⁽⁶⁾
1008 30 00	39,26	56,83 ⁽⁶⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	39,26	56,83
1101 00 00	21,87	276,06
1102 10 00	78,36	241,90
1103 11 10	115,18	402,52
1103 11 90	21,93	296,46

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 366/88 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 febbraio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	0,39
0712 90 19	0	0	0	0,39
1001 10 10	0	0	0	0,73
1001 10 90	0	0	0	0,73
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,39
1005 90 00	0	0	0	0,39
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 367/88 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1988****relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 90) originari dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti (categoria 90) elencati in allegato, originari dell'Ungheria, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 è stata notificata all'Ungheria, in data 28 gennaio 1988, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto all'Ungheria di limitare, per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 90, in Francia, a 50 t; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente ad un limite quantitativo identico a quello richiesto al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Ungheria tra il 28 gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti

dall'Ungheria prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia di prodotti originari dell'Ungheria della categoria riportata in allegato è soggetta ad un limite quantitativo provvisorio stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Ungheria verso la Francia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Ungheria verso la Francia sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

3. Tutti i prodotti spediti dall'Ungheria a decorrere dal 28 gennaio 1988 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detto limite quantitativo provvisorio non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Ungheria prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 27 aprile 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paese terzo	Unità	Stati membri	Limite quantitativo dal 28 gennaio al 27 aprile 1988
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate	Ungheria	tonnellate	F	50

REGOLAMENTO (CEE) N. 368/88 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 1988****che abroga il regolamento (CEE) n. 111/88 relativo alla fornitura di frumento tenero al Madagascar a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 111/88 ⁽²⁾ della Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 20 000 t di frumento tenero a favore del Madagascar a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura e porre termine pertanto alla suddetta gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 111/88 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 12 del 16. 1. 1988, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 369/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1988

che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di certi prodotti originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 bis e 22,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che i prodotti ivi elencati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare siano soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, nel limite di tale massimale tariffario, il dazio è ridotto gradualmente, in proporzione alla percentuale fissata dal suddetto articolo, nello stesso periodo e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1988, tale dazio preferenziale è pari al 72,7 % del dazio applicabile;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione della Spagna e del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE⁽³⁾, la Spagna e il Portogallo rinviavano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72⁽⁴⁾, recentemente modificato dal regolamento (CEE) n. 223/88 del Consiglio⁽⁵⁾; che perciò detta concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo;

considerando che, per l'applicazione del regime dei massimali, è necessario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione delle importazioni dei prodotti

in questione originari dei paesi suddetti; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione al massimale man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire il dazio della tariffa doganale non appena il detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire il dazio della doganale quando il detto massimale è raggiunto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a un massimale ed a sorveglianza comunitaria.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, il loro codice della nomenclatura combinata, il dazio doganale applicabile il periodo di validità ed il livello del massimale sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazione sul massimale vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione del dazio doganale.

Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Al raggiungimento del massimale la Commissione può reintrodurre tramite regolamento fino alla fine del periodo di validità la riscossione del dazio applicabile nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile	Importo del massimale (in t)
12.0040	ex 0703 20 10	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati : - Aglio - dal 1° marzo al 31 maggio	8,7	500

REGOLAMENTO (CEE) N. 370/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2502/87 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 168/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che il regolamento (CEE) n. 2502/87 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato le rese di olive e di olio per le zone omogenee di produzione; che nell'allegato II del suddetto regolamento è stato constatato un errore per quanto riguarda la provincia di Napoli; che è quindi opportuno correggere tale errore tenuto conto che gli interessati non hanno ancora potuto percepire l'aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2502/87, i dati relativi alla provincia di Napoli sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente***ALLEGATO**

• Napoli:

1. Comune di:

Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Massalubrense, Sorrento.

2. (*)

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 371/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1988

**recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1372/87 e (CEE) n. 2497/87 relativi a
gare per la restituzione all'esportazione di frumento tenero e di orzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1372/87 della Commissione ⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie; che con regolamento (CEE) n. 2497/87 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie; che nella situazione attuale è preferibili includere fra le destinazioni previste per tali gare anche i paesi della zona II b);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1372/87 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

« 2. La gara verte su orzo da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ».

2. Il titolo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1372/87 è sostituito dal seguente testo:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ».

Articolo 2

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2497/87, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. La gara verte su frumento tenero da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ».

2. Il titolo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2497/87 è sostituito dal seguente testo:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 232 del 19. 8. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 372/88 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 364/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	42,09 ⁽¹⁾
1701 11 90	42,09 ⁽¹⁾
1701 12 10	42,09 ⁽¹⁾
1701 12 90	42,09 ⁽¹⁾
1701 91 00	50,99
1701 99 10	50,99
1701 99 90	50,99

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 373/88 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 1988****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 259/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 313/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 259/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 259/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 1988, che modifica i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,5099	—
1702 20 90	0,5099	—
1702 30 10	—	58,04
1702 40 10	—	58,04
1702 60 10	—	58,04
1702 60 90	0,5099	—
1702 90 30	—	58,04
1702 90 60	0,5099	—
1702 90 71	0,5099	—
1702 90 90	0,5099	—
2106 90 30	—	58,04
2106 90 59	0,5099	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 374/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1988

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 354/88⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 354/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 354/88 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 febbraio 1988, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	80,00
1001 10 90 000	04	30,00 (*)
	05	25,00 (*)
	02	20,00 (*)
1001 90 91 000	01	80,00
1001 90 99 000	03	90,00
	02	0
	08	105,00
	10	110,00
1002 00 00 000	03	90,00
	06	20,00
	07	15,00
	02	25,00
	09	105,00
1003 00 10 000	01	80,00
1003 00 90 000	03	95,00
	02	25,00
1004 00 10 000	01	50,00
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	107,00
	02	0
	10	120,00
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	155,00
1101 00 00 120	01	155,00
1101 00 00 130	01	136,00
1101 00 00 150	01	127,00
1101 00 00 170	01	118,00
1101 00 00 180	01	107,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	155,00
1102 10 00 200	01	155,00
1102 10 00 300	01	155,00
1102 10 00 500	01	155,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	294,00 (?)
1103 11 10 200	01	278,00 (?)
1103 11 10 500	01	248,00
1103 11 10 900	01	234,00
1103 11 90 100	01	155,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 Giappone,
- 07 Corea del Sud,
- 08 Ceuta, Melilla,
- 09 zona II b,
- 10 zona VIII.

(²) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

(³) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

(⁴) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3151/87 della Commissione, del 22 ottobre 1987, relativo alle dichiarazioni di cattura dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano nelle zone di pesca di taluni paesi terzi in via di sviluppo con i quali la Comunità ha concluso un accordo di pesca

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 300 del 23 ottobre 1987)

Pagina 15, articolo 1, paragrafo 1, prima linea: ---

anziché: • 1. Le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, paragrafi 1, 3 e 4 e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4 ,

leggi: • 1. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, paragrafi 1, 3 e 4 e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4
